

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 9 gennaio 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Giovanni Serges - Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.C. VIGASIO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAURICELLA FILIPPO SEGUITO GARA ABANO CALCIO/VIGASIO DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Vigasio ASD di Vigasio (Verona), riduce da 3 a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calc. Lauricella Filippo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO USD CAVESE 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SERSALE CALCIO 1975/USD CAVESE 1919 DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Cavese 1919 di Cava dè Tirreni (Salerno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD TODIS LIDO DI OSTIA FUTSAL/MIRAFIN DEL 7.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 364 del 23.12.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Todis Lido di Ostia Futsal di Ostia Lido (Roma),

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO ASD CALCIO CHIERI 1955 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ASD CALCIO CHIERI 1955/PRO SETTIMO & EUREKA DEL 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores – Com. Uff. n. 40 del 21.12.2016)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Calcio Chieri 1955 di Chieri

(Torino) e, per l'effetto:

- annulla la sanzione dell'ammenda e, ai sensi dell'art. 36bis comma 4 C.G.S.,
- infligge al sig. Ronco Giuseppe – medico sociale - l'inibizione fino a tutto il 25.1.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO US CIVITANOVESE SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E 2 GARE DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA US CIVITANOVESE SSD ARL/S. NICOLOCALCIO TERAMO SRL DEL 18.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 66 del 21.12.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Civitanovese di Civitanova Marche (Macerata):

- riduce ad una giornata la sanzione della disputa di gare a porte chiuse;
- conferma nel resto;
- dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 9 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio